

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO

il

DECRETO

SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO SUL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NELL'AREA DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Prot. n.: 371-270/2022
Data: 19 aprile 2022

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 32, 33 e 36 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 – Sigla: ZZLPP0, 127/06 – Sigla: ZJZP, 38/10 – Sigla: ZUKN e 57/11 – Sigla: ORZGJS40) in relazione alla Legge sul partenariato pubblico - privato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 127/06), degli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), degli articoli 49, 50 e 51 del Decreto sulle strade comunali e sulle superfici pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 8/14 e 22/16) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 31 marzo 2022, approva il seguente

DECRETO

SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO SUL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NELL'AREA DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Articolo 1

Nel Decreto sul conferimento della concessione per l'attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione delle strade comunali nell'area del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 111/13) si modifica l'articolo 4 che recita come segue:

«L'oggetto del servizio pubblico corrisponde alla manutenzione delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria, nonché l'attuazione di altri servizi necessari per la regolare esecuzione di detto servizio, nel rispetto della Delibera sulla suddivisione dei territori di manutenzione delle strade comunali tra gli esecutori del servizio pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS n. 184/20).

Le strade comunali sono definite nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali del Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 123/20 e 26/2022). Conformemente a detto decreto, l'oggetto del servizio pubblico equivale alla manutenzione delle strade locali e pubbliche, di cui al punto 2 della Delibera sulla suddivisione dei territori di manutenzione delle strade comunali tra gli esecutori del servizio pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS n. 184/20).»

Articolo 2

Si modifica il punto 5 del primo comma dell'articolo 5 che recita ora come segue:

«5 manutenzione ordinaria delle scarpate e delle berme;»

Nel primo comma dell'articolo 5 si aggiunge dopo il punto 5 i nuovi punti 6 e 7 che recitano come segue:

«6 manutenzione regolare dei marciapiedi, delle superfici ciclabili e delle aiuole lungo le strade;
7 manutenzione regolare delle superfici, degli stabili e degli impianti del traffico su, lungo e sopra la carreggiata della strada statale, in funzione di superfici pubbliche dell'abitato e come definite nel primo comma dell'articolo 62 della Legge sulle strade (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 109/10, 48/12, 36/14 - Sentenza Della CC, 46/15, 10/18 e 123/21 - Sigla: ZprCP-F) ad eccezione del quarto alinea del primo comma di detto articolo;»

Gli attuali punti dal 6 al 14 diventano i punti dall'8 al 16.

Articolo 3

Nel secondo comma dell'articolo 6 si aggiunge dopo il punto 2 un nuovo punto 3 che recita come segue:

«3 rimozione della neve e spargimento preventivo di sale sui marciapiedi e sulle superfici ciclabili;»

Gli attuali punti dal 3 all'8 diventano i punti dal 4 al 9.

Si modifica il terzo comma dell'articolo 6 che recita ora come segue:

«Come previsto dal Regolamento sulla manutenzione ordinaria delle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 38/16), l'esecutore della manutenzione ordinaria deve elaborare entro il 15 ottobre di ogni anno un piano d'azione per i servizi invernali.

I servizi invernali vengono attuati di regola dal 15 novembre al 15 marzo. L'entità e le modalità di attuazione dei lavori vengono più dettagliatamente definite con il contratto di concessione.

Le attività di contrassegno delle strade e di altre superfici viarie comprendono il rinnovo e la realizzazione di detti contrassegni, in conformità al Regolamento sulla segnaletica e sull'attrezzatura delle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 e 150/21) e lo standard europeo SIST EN 1436.

I contrassegni stradali devono indirizzare in maniera sicura il traffico durante tutto il loro ciclo di vita, come pure soddisfare le richieste e le modalità di esecuzione di tale funzione; essi devono soddisfare la durata di garanzia di determinati lavori definita con il contratto di concessione.»

Articolo 4

Si modifica il punto 4 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«nei suoi confronti non è stato avviato il procedimento per insolvenza o un procedimento di liquidazione coatta ai sensi della legge che regola il procedimento per insolvenza o liquidazione coatta, o il procedimento per liquidazione ai sensi della legge che regola le società commerciali, i mezzi o se non gestisce l'attività il gestore o il tribunale, le sue attività commerciali non sono provvisoriamente bloccate e in conformità alla normativa di un altro Stato non è stato avviato il procedimento o creata la situazione con le stesse conseguenze giuridiche;»

Si depennano i punti 5 e 6 del primo comma dell'articolo 19.

Si modifica il punto 7 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«non ha commesso grave violazione della normativa professionale, a causa della quale è discutibile la sua integrità;»

Si modifica il punto 8 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«nel contratto precedente sull'attuazione dell'appalto pubblico o nel contratto precedente di concessione, stipulata con il committente, non si sono verificate gravi o permanenti irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, a causa delle quali il committente ha revocato l'appalto precedente ovv. il contratto o ha reclamato il risarcimento o sono state introdotte altre sanzioni;»

Si modifica il punto 9 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«non ha la colpa di gravi delucidazioni non veritiere in caso di informazioni richieste per controllare l'esistenza di motivi di esclusione o insoddisfazione delle condizioni di collaborazione, e mancata divulgazione di informazioni e mancata presentazione di attestati, come richiesti ai sensi della legge che regola gli appalti pubblici;»

Si modifica il punto 11 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«che negli ultimi sei mesi dal rilascio dell'attestato non ha avuto bloccato il conto commerciale; l'attestato non deve essere datata a più di 30 giorni dal termine per la presentazione delle richieste;»

Si modifica il punto 15 del primo comma dell'articolo 19 che recita ora come segue:

«deve possedere appropriate referenze nel campo del servizio pubblico: l'offerente ha svolto nei tre anni solari che precedono la pubblicazione del bando, dei lavori simili presso almeno due committenti; le referenze devono interessare almeno un importo pari a 500.000 EUR senza IVA. Per simili lavori si intende la manutenzione ordinaria su strade comunali o statali, compresi i servizi invernali (l'insieme dei servizi invernali è definito nel Regolamento sui lavori di manutenzione ordinaria delle strade pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS n. 38/16). I lavori di manutenzione ordinaria e i servizi invernali da svolgere sono più dettagliatamente stabiliti dal concedente nel bando di gara pubblico.»

Gli attuali punti dal 7 al 21 diventano i punti dal 5 al 19.

Si modifica il secondo comma dell'articolo 19, che recita ora come segue:

«In caso di offerta congiunta, i requisiti da 1 a 10 devono essere soddisfatti da tutti i singoli partner, mentre il requisito 11 viene verificato come indicato; i rimanenti requisiti devono essere dimostrati dai partner in maniera congiunta.

Se il concessionario partecipa con un subappaltatore, quest'ultimo non deve assumere più del 25% del valore della concessione; il subappaltatore deve disporre di referenze appropriate riguardanti i lavori che assume (in questo caso l'offerente può attestare i requisiti facendo riferimento alle capacità dei subappaltatori).»

Articolo 5

Si modifica l'articolo 29 che recita ora come segue:

«Il rapporto di concessione dura al massimo sei anni.»

Articolo 6

Si modifica il punto 12 del secondo comma dell'articolo 32 che recita ora come segue:

«il luogo, la data e l'ora della scadenza di presentazione delle offerte,»

Si modifica il punto 13 del secondo comma dell'articolo 32 che recita ora come segue:

«il luogo, la data e l'ora dell'apertura pubblica delle offerte,»

Articolo 7

Si modifica il primo comma dell'articolo 34, che recita ora come segue:

«Il concedente è tenuto a trasmettere agli offerenti ulteriori informazioni concernenti le specificazioni e la documentazione relativa alla presentazione dell'appalto pubblico almeno sei giorni prima della scadenza di consegna delle offerte, a condizione che la richiesta dei chiarimenti sia stata inviata dall'offerente tempestivamente.»

Articolo 8

Si modifica il secondo comma dell'articolo 35, che recita ora come segue:

«L'offerta va consegnata in forma elettronica tramite i mezzi di comunicazione elettronici, pubblicati dal concedente nel bando di gara. Si intende per offerta pervenuta in tempo, l'offerta trasmessa tramite i mezzi di comunicazione elettronici entro la scadenza stabilita dal bando di gara.»

Articolo 9

Si modifica l'articolo 36 che recita ora come segue:

«Il termine ultimo di consegna stabilito nel bando di gara non deve essere minore ai quaranta giorni e deve consentire agli offerenti il tempo necessario per poter predisporre offerte ammissibili.»

Articolo 10

Si modifica il primo comma dell'articolo 37, che recita ora come segue:

«Il bando pubblico ha esito positivo, se almeno un'offerta risulta essere ammissibile.»

Articolo 11

Si modifica il primo comma dell'articolo 39, che recita ora come segue:

«Dopo l'apertura elettronica delle offerte, la commissione tecnica controlla le offerte e verifica il loro adempimento delle condizioni del bando. Dopo la verifica e la valutazione, svolta in conformità alla Legge che disciplina gli appalti pubblici, la commissione redige una relazione. La commissione tecnica sottopone la relazione (parere motivato) all'organo del concedente che conduce la procedura di scelta del concessionario, che delibera in merito alla selezione.»

Articolo 12

Si modifica il quinto comma dell'articolo 60, che recita ora come segue:

«In caso di revoca della concessione o altro tipo di cessazione previsto dalle disposizioni del presente decreto, il concedente ha la facoltà di acquisire la concessione del servizio pubblico, trasferire il medesimo ad un'azienda pubblica o farlo eseguire in qualche altro modo, definito dalla legge o dal Decreto sulle strade comunali ed altre superfici pubbliche (Gazzetta Ufficiale nn. 8/2014 e 22/2016), emesso dal concedente.»

Articolo 13

Si modifica il quarto comma dell'articolo 63, che recita ora come segue:

«Quando compaiono cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili, il sindaco può attivare oltre al concessionario anche l'organo comunale di protezione civile, nonché le unità, i servizi ed altre organizzazioni per la protezione, il salvataggio e l'assistenza attive nel comune. In questi casi, assume il controllo degli interventi l'Organo comunale di protezione civile.»

Articolo 14

Si modifica il terzo comma dell'articolo 67 che recita ora come segue:

«Nei rapporti tra il concessionario e gli utenti delle prestazioni dei servizi pubblici, non è ammesso concordare che le controversie relative ai menzionati rapporti siano giudicate da un tribunale estero o dall'arbitrio (divieto di prorogazione di tribunale estero o dell'arbitrio).»

Articolo 15

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 371-270/2022
Data: 31 marzo 2022

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan